



Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono

A.C. 2655

Nota di verifica n. 349
4 agosto 2021

Informazioni sugli atti di riferimento

Atto Camera:	2655
Titolo:	Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016
Relatore per la Commissione di merito:	Suriano
Gruppo:	M5S
Relazione tecnica (RT):	presente
Iniziativa:	Governativa
Iter al Senato:	Si
Commissione competente :	III Affari esteri

Finalità

Il disegno di legge ha ad oggetto la ratifica dell'Emendamento al Protocollo di Montreal sulle sostanze che riducono lo strato di ozono, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016.

Il provvedimento, già approvato dal Senato con modificazioni, è corredato di relazione tecnica riferita al testo originario. Le modifiche introdotte, di recepimento delle condizioni poste nel parere della Commissione Bilancio del Senato (resoconto 22 luglio 2020) riguardano l'aggiornamento temporale degli effetti finanziari e della relativa copertura (articolo 3, comma 1, del disegno di legge).

Il provvedimento è corredato di relazione tecnica, che ascrive all'Emendamento effetti finanziari valutati in 2.118.432 euro annui a decorrere dal 2020. Nella presente Nota sono riportati sinteticamente i contenuti dell'Emendamento che presentano profili di carattere finanziario e le informazioni fornite dalla relazione tecnica [vedi tabella]. Vengono quindi esposti gli elementi di analisi e le richieste di chiarimento considerati rilevanti ai fini di una verifica delle quantificazioni riportate nella relazione tecnica.

Oneri quantificati dal provvedimento

(euro)

	Dal 2020
Articolo 3, comma 1	2.118.432 euro

Verifica delle quantificazioni

Disposizioni dell'Emendamento che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
L'Emendamento in esame, adottato a Kigali il 15 ottobre 2016, modifica il Protocollo sulle sostanze nocive per l'ozono stratosferico siglato a Montreal il 16 settembre del 1987.	La relazione tecnica afferma che l'Emendamento non comporta oneri aggiuntivi e sottolinea che l'Italia e gli altri Paesi dell'Unione europea hanno già definito misure più restrittive di quelle previste dal

Il Protocollo, fra l'altro, intende regolamentare il consumo e la produzione di determinate categorie di sostanze che incidono sulla consunzione dell'ozonosfera e stabilizzare i livelli annui di produzione e di consumo delle sostanze inquinanti. Si rammenta che l'articolo 2 (*Misure di controllo*) del Protocollo prevede la possibilità di adottare emendamenti, che sono soggetti a ratifica, per aggiungere nuove sostanze all'elenco di quelle soggette a regolamentazione o per modificare l'articolato del Protocollo stesso.

Obiettivo principale dell'Emendamento in esame è quello di prevedere la riduzione dell'utilizzo di alcune categorie di idrofluorocarburi (HFC) in considerazione del fatto che il loro impiego, come chiarito dalla relazione illustrativa, implica un notevole impatto sul riscaldamento globale.

L'Emendamento intende, pertanto, privilegiare l'impiego di HFC con basso potenziale di riscaldamento globale, o di altre categorie di sostanze senza impatto sul clima. Con riguardo a tale aspetto la relazione illustrativa chiarisce che con l'adozione del Regolamento 517/2014 sono state introdotte in Italia norme più restrittive di quelle stabilite a Kigali per quanto concerne l'utilizzo di HFC.

L'Emendamento di Kigali, inoltre, pone in capo a ciascuna delle Parti l'obbligo di istituzione entro il 1° gennaio 2019, ovvero entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dell'Emendamento, di un proprio sistema nazionale per il rilascio di licenze di importazione ed esportazione degli HFC elencati nell'allegato F - introdotto nel Protocollo di Montreal dall'Emendamento di Kigali.

testo in esame; l'attuazione delle norme, dunque, non comporta l'istituzione di nuovi organi né di nuovi meccanismi finanziari, e né peraltro prevede la modifica di quelli esistenti. La relazione tecnica chiarisce, altresì, che le spese di missione per la partecipazione degli esperti italiani alle riunioni previste dal Protocollo di Montreal sono già coperte da apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Disposizioni del disegno di legge di ratifica che presentano profili finanziari	Elementi forniti dalla relazione tecnica
<p>L'articolo 3 reca la norma di copertura finanziaria del provvedimento. In particolare, per far fronte all'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal, si autorizza una spesa valutata in 2.118.432 euro annui con decorrenza dal 2020 a valere sulle risorse del fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale (comma 1) Fatto salvo lo stanziamento previsto al comma</p>	<p>L'Emendamento di Kigali non comporta, secondo la relazione tecnica, alcuna modifica alle modalità di contribuzione al Fondo multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal, istituito nel corso della seconda riunione delle Parti del Protocollo di Montreal svoltasi a Londra alla fine di giugno del 1990. La relazione tecnica rammenta che il Fondo Multilaterale ha</p>

1 a favore del Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal, si prevede che le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione dell'Emendamento di Kigali nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica (comma 3).

L'obiettivo di finanziare i costi incrementali concordati al fine di fornire cooperazione tecnica e finanziaria per assicurare il rispetto dell'attuazione delle misure di controllo del Protocollo nei 147 Paesi in via di sviluppo individuati sulla base dell'articolo 5, paragrafo 1, del Protocollo. La relazione tecnica rammenta, ancora, che per ogni triennio di riferimento, il budget del meccanismo finanziario del Fondo viene determinato attraverso una specifica decisione della Riunione delle Parti e che il Fondo è finanziato attraverso il contributo di 49 Paesi industrializzati, tra i quali l'Italia, sulla base della scala di contribuzione delle Nazioni Unite. In occasione della 29° Conferenza delle Parti (MoP29) del Protocollo di Montreal è stato approvato il rifinanziamento del Fondo Multilaterale per l'attuazione del Protocollo di Montreal per il triennio 2018-2020, per un valore di 540 milioni di dollari USA, di cui 500 milioni in nuove risorse a carico dei Paesi donatori. La quota di contributo a carico dell'Italia per il triennio 2018-2020 è determinata in 9.455.500 dollari USA annui. Tale quota corrisponde a un contributo in euro pari a 8.751.822, calcolato utilizzando il meccanismo di tasso di cambio fisso (Fixed Exchange Rate Mechanism o FERM) previsto dal Protocollo di Montreal.

Tanto premesso la relazione tecnica rileva che gli oneri derivanti dalla partecipazione dell'Italia al Fondo Multilaterale sono fronteggiati con gli stanziamenti in alcuni capitoli di spesa di competenza della Direzione Generale per lo sviluppo sostenibile del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, destinati ad assicurare la copertura finanziaria degli oneri derivanti dalle leggi di ratifica del Protocollo di Montreal. Per gli esercizi finanziari delle annualità 2019 e 2020 gli stanziamenti ammontano a 6.633.390 euro. Tale stanziamento non è sufficiente per far fronte al contributo dovuto dall'Italia come quota di partecipazione al meccanismo finanziario. Pertanto, al fine di ottemperare agli impegni di contribuzione dell'Italia, il disegno di legge in esame autorizza una spesa valutata in euro 2.118.432 annui a decorrere dall'anno

In merito ai profili di quantificazione, si rileva che le norme dell'Emendamento non incidono, come sottolineato anche dalla relazione tecnica, sulle modalità di contribuzione al Fondo. Alla luce di tale considerazione si osserva che l'adeguamento degli stanziamenti al livello di contribuzione richiesto sembrerebbe discendere dagli specifici meccanismi di finanziamento del Protocollo originario, e non specificamente dall'Emendamento ora in esame. Ove tale interpretazione fosse confermata, andrebbero esplicitate le ragioni per le quali l'adeguamento del contributo (in esito alla conclusione della 29^a Conferenza delle Parti (MoP29) del Protocollo di Montréal) venga ora disposto con il provvedimento in esame. Ciò anche in considerazione del periodo di contribuzione interessato, decorrente dal 2018.

Inoltre, tenuto conto che l'articolo 3 del disegno di legge di ratifica autorizza una nuova spesa a decorrere dal 2020, proprio al fine di adeguare gli stanziamenti di bilancio alla misura del contributo richiesto all'Italia con riferimento al triennio 2018-2020, appare opportuno che sia chiarito in quale modo si sia provveduto ad adeguare la contribuzione richiesta per gli anni 2018 e 2019 considerato che anche in tali anni gli stanziamenti sembrerebbero risultare inferiori al contributo richiesto (secondo quanto, d'altro canto, indicato dalla relazione tecnica con riferimento al solo anno 2019).

In merito ai profili di copertura finanziaria, si fa presente che il comma 1 dell'articolo 3 provvede alla copertura dell'onere derivante dall'incremento del contributo al Fondo multilaterale per il Protocollo di Montreal per la protezione della fascia di ozono, di cui all'articolo 1 della legge 29 dicembre 2000, n. 409, valutato in 2.118.432 euro annui a decorrere dall'anno 2020, mediante corrispondente riduzione dell'accantonamento del fondo speciale di parte corrente, relativo al bilancio 2020-2022, di competenza del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, che reca le occorrenti disponibilità.

Al riguardo non si hanno osservazioni da formulare, considerato, da un lato, che il provvedimento in esame è stato inserito nell'elenco degli slittamenti di cui all'articolo 18, comma 3, della legge 31 dicembre 2009, n. 196^[1], dall'altro, che il richiamo all'utilizzo dei fondi speciali per il triennio 2020-2022 deve conseguentemente intendersi riferito, in relazione alla copertura degli oneri a regime a decorrere dall'anno 2021, al nuovo bilancio triennale 2021-2023. Su tali aspetti appare comunque opportuno acquisire una conferma da parte del Governo.

Infine, non si hanno osservazioni da formulare in merito al comma 3 dell'articolo in commento, atteso che - secondo quanto ivi stabilito - le amministrazioni interessate, fatto salvo quanto previsto dal comma 1 del medesimo articolo 3, di cui si è detto in precedenza, provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

^[1] Il citato comma 3 dispone che "nel caso di spese corrispondenti ad obblighi internazionali, la copertura finanziaria prevista per il primo anno resta valida anche dopo la conclusione dell'esercizio cui si riferisce per i provvedimenti presentati alle Camere entro l'anno ed entrati in vigore entro l'anno successivo".